

Parte prima - N. 5

Anno 51

29 maggio 2020

N. 174

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2020, N.1

**MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
N. 3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019** 2

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 725 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma dei Consiglieri:
Taruffi, Amico, Costi, Zappaterra, Caliandro, Fabbri, Facci 3

Oggetto n. 726 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma della Consigliera:
Zamboni 4

Oggetto n. 727 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:
"Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma della Consigliera:
Piccinini 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2020, N.1

MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo

Art. 2 - Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017

Art. 6 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

Art. 7 - Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche

Art. 8 - Deroga all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all'approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli

aiuti di Stato alle imprese.

Art. 2

Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

1. Al fine di agevolare la continuità e l'ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l'estensione del Fondo Foncooper di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo l'articolo 58 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserito il seguente:

“Art. 58bis

Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002 è aggiunto il seguente:

“3bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contributi a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di

innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) è inserito il seguente:

“3bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza COVID-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole “dieci mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”.

Art. 7

Proroga degli organi delle Destinazioni turistiche

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), gli organi delle Destinazioni turistiche in scadenza nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 restano in carica fino al 31 dicembre 2020.

Art. 8

Deroga all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), per l'anno 2020 sono consentite le vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi estivi.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 maggio 2020

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 334 del 14 aprile 2020; oggetto assembleare n. 306 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 3 del 16 aprile 2020;

- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche economiche”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2020 del 21 maggio 2020, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Palma Costi e del relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 27 aprile 2020;

- approvato dall'Assemblea legislativa il 27 maggio 2020, alle ore 13.08 atto n. 1/2020.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 725 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Amico, Costi, Zappaterra, Caliandro, Fabbri, Facci

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il settore turistico costituisce un comparto produttivo di primaria importanza nel nostro Paese e, in modo particolare, nella nostra regione, dove ha registrato negli ultimi 5 anni una crescita costante degli arrivi e delle presenze dei turisti, sia stranieri (circa un quarto del totale) sia italiani, passando da 45 a 60 milioni di presenze;

nell'ambito di tale comparto, complessivamente il settore delle vacanze in Appennino, tra stazioni termali, parchi avventura, giornate all'insegna dello sport, turismo lento in natura con i percorsi devozionali e la Via degli Dei, escursioni a piedi, in bici, in barca e a cavallo, degustazioni, lezioni e laboratori negli agriturismi, pesa sul comparto generale del turismo in Emilia-Romagna per un 3,9% con circa 2,4 milioni di presenze, secondo i dati del 2018 dell'Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna;

inoltre, secondo i dati dei primi sei mesi del 2019, alberghi, ristoranti e strutture ricettive dell'Appennino emiliano-romagnolo hanno registrato una crescita, rispetto all'anno precedente, del 4,8% degli arrivi e del 9,7% delle presenze con una netta predominanza della clientela italiana, che rappresenta l'86% dei vacanzieri appenninici.

Premesso inoltre che

uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al COVID-19 è stato il blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono già emersi a febbraio, con il diffondersi dell'epidemia in molti paesi, ma è agli inizi di marzo che si è giunti all'azzeramento dell'attività in corrispondenza dei provvedimenti generalizzati di distanziamento sociale;

in base al DCPM n. 19 del 25 marzo 2020, le strutture ricettive di tipo extra-alberghiero sono state considerate attività non essenziali e, salvo eccezioni, hanno chiuso. Gli esercizi alberghieri hanno potuto, formalmente, continuare a operare, ma nella grande maggioranza dei casi hanno sospeso ogni attività. D'altro canto, al di là dei provvedimenti di blocco, anche altri comparti che trovano alimento nella domanda attivata dai turisti hanno subito e subiranno impatti di rilievo: si tratta della ristorazione, di diverse componenti dei trasporti e, in misura più contenuta, del commercio.

Considerato che

con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40, la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva

dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorare la qualità, la fruibilità e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile;

al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della regione, le forme tradizionali di turismo così come quelle più innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la citata legge regionale incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo;

in particolare, con l'art. 8 la Regione incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente.

Valutato che

il turismo nelle aree montane della nostra regione, pur registrando numeri inferiori rispetto a quello che investe la Riviera o le città d'arte, ha le potenzialità per riprendersi dalla crisi in atto, soprattutto perché attrae fundamentalmente clientela italiana, se le imprese del settore vengono aiutate a superare la grave fase economica;

la fragilità economica dei territori montani della nostra regione si combatte tramite interventi finalizzati a sostenere e incentivare le attività produttive e l'occupazione, anche al fine di contrastare il calo demografico che in questi anni ha interessato tali aree, ed i rischi e le conseguenze negative ad esso connessi.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

a valorizzare il turismo e ad agevolare la continuità dell'attività delle imprese turistiche, così come definite dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40, con misure specifiche a favore di quelle operanti in Appennino e nelle aree interne.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 27 maggio 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 726 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma della Consiglieria: Zamboni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge di iniziativa della Giunta "Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole", oggetto 306, prevede la possibilità di "contribuiti

a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato".

Considerato che

la Giunta regionale ha approvato l'11 novembre scorso "La strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente";

il 5 agosto 2019 la Giunta regionale ha approvato la

“Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale quale assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico”;

i componenti dell'attuale Giunta ed in primis l'assessore Vincenzo Colla, che assomma le deleghe allo sviluppo economico, lavoro, formazione e alla green economy, sottolineano nei loro interventi in Commissione l'importanza dello sviluppo di una economia sostenibile e la promozione del Green Deal, in coerenza con il programma elettorale della coalizione di centrosinistra e con gli obiettivi del “Green Deal” europeo, l'insieme di piani, programmi e azioni promossi dall'Unione Europea che dovrà portare entro il 2030 all'abbattimento del 55% delle emissioni di CO2 ed entro il 2050 alla Carbon neutrality, facendo così dell'Unione Europea il leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere - in sede di redazione dei bandi, indicati in premessa, per l'erogazione dei contributi a fondo perduto destinati alle aziende ricettive, e con riferimento ai criteri e alle tipologie di intervento - specifiche premialità per i progetti che includono interventi con finalità ambientali ed energetiche in questi campi:

- riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente;
- impiego di fonti di energie rinnovabili;
- efficientamento energetico;
- supporto alla mobilità sostenibile;
- raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro, lattine e umido).

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 27 maggio 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 727 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 306 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". A firma della Consigliera: Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'oggetto assembleare 306, Progetto di legge recante "Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza COVID-19", prevede:

- misure a favore della liquidità;
- delle PMI del commercio, dei servizi, della somministrazione e del turismo, mediante le risorse dei Consorzi Fidi per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all'approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante;
- delle imprese cooperative estendendo il fondo Foncooper anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni;

- dei soggetti del Terzo Settore mediante l'assegnazione ai Consorzi Fidi di risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza richiamata;

- contributi a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi;

per le misure richiamate la Giunta stabilisce criteri e modalità di applicazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ritenuto necessario

operare affinché la ripresa post-emergenziale sia connotata da un costante e necessario orientamento delle politiche regionali verso strategie di sostenibilità ambientale.

Impegna la Giunta regionale

a prevedere, nella definizione dei criteri e nelle modalità applicative del progetto di legge citato in premessa, relativi ai contributi a fondo perduto alle imprese turistiche e ove possibile per le misure a favore della liquidità, condizioni di priorità e premialità che valorizzino gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 27 maggio 2020